

Punti salienti della disciplina in materia di protezione dei dati personali

ISTAT
DCRS

Novità organizzative e legislative per il PSN
(Roma, 24 giugno 2009)

Maria Rosaria Simeone
(Dirigente Servizio DCRS/IST)

Quadro normativo nazionale

- D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali di seguito **Codice**.
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del SISTAN (All. A3 al D.Lgs. 196/03) di seguito **Codice deontologico**
- D.lgs. n. 322 del 6/9/89 “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’ISTAT”

Definizioni essenziali

- **GARANTE** : Authority con compiti di indirizzo, vigilanza pronuncia su reclami, denuncia alla magistratura, irrogazione sanzioni amministrative, ecc.
- **INTERESSATO**: il soggetto a cui si riferiscono i dati.
- **TRATTAMENTO**: ogni operazione concernente raccolta, registrazione,elaborazione, cancellazione, distruzione ecc. di dati.

Definizioni essenziali

- **DATO PERSONALE** : qualunque informazione riferita a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile anche indirettamente (documento, immagine, suono, ecc).

N.B. La nozione di dato personale è più circoscritta in ambito statistico. Il *Codice di deontologia e di buona condotta* definisce identificabile un interessato quando con l'impiego di **mezzi ragionevoli** è significativamente probabile stabilire un'associazione tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima

- **DATO ANONIMO**: dato che in origine o a seguito di trattamento non è più associabile ad una persona identificata o identificabile.
- **DATI IDENTIFICATIVI**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (*Sono necessari per la raccolta il controllo e l'abbinamento dei dati ma non vengono trattati per produrre risultati statistici*).

(segue) Definizioni essenziali

■ DATI SENSIBILI

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

■ DATI GIUDIZIARI

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario (provvedimenti giudiziari concernenti le pene, le misure alternative alla detenzione, le sanzioni...) e nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, o la qualità di imputato o di indagato;

(segue) Definizioni essenziali

- **DATI PARTICOLARI:** categoria intermedia tra i dati sensibili e quelli comuni. Da trattare con cautela (nominativi inseriti in liste di sospettati di frode o nelle centrali rischi, impronte digitali, informazioni che possono denotare uno stato di povertà.e altri dati che l'interessato non avrebbe piacere che venissero conosciuti da estranei). L'art. 17 del Codice impone al titolare di segnalare tale tipologia di dati al Garante ai fini dell'eventuale prescrizione di specifiche “*modalità e accorgimenti*”

(segue) **Definizioni essenziali**

- **COMUNICAZIONE:** dare conoscenza dei dati a soggetti determinati.
- **DIFFUSIONE:** dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati.

I soggetti che effettuano il trattamento

Titolare (art. 4, comma 1, lett. *f*) e d.lgs. n. 196/2003)

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. **Nel caso di una pubblica amministrazione o altro ente, il titolare è l'entità nel suo complesso o l'unità o organismo periferico con potere decisionale autonomo su finalità e modalità del trattamento (art. 28)**

Responsabile (art. 4, comma 1, lett. *g*), d.lgs. n. 196/2003)

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Incaricato (art. 4, comma 1, lett. *h*), d.lgs. n. 196/2003)

La persona incaricata per iscritto di compiere determinate operazioni sui dati personali dal titolare o dal responsabile ed operante sotto la diretta autorità di questi ultimi.

Compiti del Titolare – Ambito pubblico

IL TITOLARE deve:

1. Verificare

- a) la sussistenza dei *presupposti normativi* del trattamento ossia il collegamento alle proprie funzioni istituzionali per i dati comuni e le ulteriori condizioni previste dal Codice per i dati sensibili;
- b) il rispetto dei *principi di cui agli artt. 11 e 22* del Codice

(segue) **Compiti del Titolare**

2. Notificare al Garante i trattamenti rientranti nella previsione dell'art. 37 del Codice (**adempimento da effettuare una tantum**)

(Sanzione amministrativa pecuniaria per omessa notificazione da 20.000 a 100.000 euro)

(segue) **Compiti del Titolare**

- 3. Designare** con atto scritto *i responsabili* del trattamento, interni e esterni - o in mancanza gli incaricati - e delimitarne compiti e responsabilità;

Compiti del Titolare

(segue)

- 4. Definire** “*la politica di sicurezza*” dei dati personali in un **“Documento programmatico sulla sicurezza”**

segue **Compiti del Titolare**

5. Predisporre le misure organizzative per l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui all'articolo 7 in modo da agevolare l'accesso ai dati personali e ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

Compiti del responsabile (art. 29 del Codice)

IL RESPONSABILE, attenendosi alle direttive impartite dal titolare, deve:

- **assicurare** l'effettivo rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Codice;
- **designare** quali incaricati del trattamento dei dati personali tutte le persone, interne o esterne, che collaborano alle attività affidate dal titolare, impartendo loro istruzioni scritte dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività, la protezione dei dati trattati e la tutela del segreto statistico (in particolare sono incaricati del trattamento i rilevatori impegnati nell'indagine, ai quali vanno impartite istruzioni scritte dirette a garantire la corretta esecuzione dell'indagine, la protezione dei dati trattati, con particolare riguardo all'art. 10 del *Codice di deontologia e di buona condotta*, e il segreto statistico);
- **curare** gli adempimenti necessari a garantire che sia resa idonea informativa agli interessati;
- **adottare**, nell'ambito della "*politica di sicurezza*" definita dal Titolare, le misure idonee ad evitare accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta, nonché la perdita o distruzione, anche accidentale, dei dati (artt. 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 e del disciplinare tecnico ad esso allegato)
- **estrarre e comunicare** all'interessato, anche attraverso propri incaricati, i dati richiesti nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Compiti degli incaricati del trattamento

- ***“1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.***

- ***2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.”***

(Art. 30 del Codice)

(segue) **Compiti degli incaricati del trattamento**

- ***Il profilo di autorizzazione di ciascun incaricato o di classi omogenee di incaricati è soggetto a verifica periodica, almeno annuale.***

- ***Il personale è espressamente autorizzato al trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento dei compiti da ciascuno espletati, per il tempo strettamente necessario.***

(Disciplinare tecnico allegato al Codice)

4

Presupposti che rendono legittimo il trattamento

AMBITO PUBBLICO

DATI PERSONALI

In via generale tutti i soggetti pubblici possono

TRATTARE

i dati personali necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, senza bisogno di acquisire il consenso dell'interessato (v. art. 18 del Codice).

I dati personali devono:

- *essere trattati in conformità all'ordinamento giuridico;*
- *esatti e, se necessario, aggiornati;*
- *pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
- *conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.*

I dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

(vedi art. 11 del Codice)

(segue)

DATI PERSONALI

I soggetti SISTAN possono TRATTARE dati personali se:

■ tali dati sono necessari per il perseguimento degli scopi statistici previsti dal 322/1989 o da altra legge (v. **art. 6 bis del d.lgs. n. 322/1989**)

■ e' impossibile raggiungere le medesime finalità con l'impiego di dati anonimi, nel rispetto del ***principio di necessità*** (v. **art. 3 del Codice e, con specifico riguardo ai trattamenti per scopi statistici, art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989**)

DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI

I soggetti pubblici possono **TRATTARE dati sensibili e giudiziari** solo in base ad una espressa disposizione di **legge** che specifichi le principali caratteristiche del trattamento, ossia

- i tipi di dati trattati
- le operazioni eseguibili
- le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

(v. artt. 20 e 21 d.lgs. n. 196/2003)

(segue)

DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI

In mancanza di una legge che contenga tutti questi elementi, il trattamento di **dati sensibili e giudiziari** è comunque consentito se:

- una specifica **disposizione di legge (o un provvedimento del Garante)** specifichi le **finalità di rilevante interesse pubblico** del trattamento
- il titolare, con **atto di natura regolamentare** da adottarsi su conforme parere del Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo, provveda ad identificare e rendere pubbliche le principali caratteristiche del trattamento ossia i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.

N.B. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni è aggiornata e integrata periodicamente.

(segue)

DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI

A) Tutti i soggetti pubblici del Sistan possono trattare dati sensibili e giudiziari:

- in quanto l'art. 98, lett. b) del *Codice* qualifica l'attività statistica da essi svolta “di rilevante interesse pubblico”

E' però richiesto che:

- il Programma statistico nazionale (cfr art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989)

oppure

- un atto regolamentare

specificativo

- a) i tipi di dati da trattare;
- b) le rilevazioni per le quali i dati sono trattati;
- c) le modalità del trattamento.

(segue)

DATI SENSIBILI e GIUDIZIAR

B) I soggetti privati del SISTAN possono trattare dati sensibili e giudiziari soltanto previa:

- autorizzazione del Garante o inserimento nel PSN
- consenso dell'interessato espresso in forma scritta, o documentato per iscritto;
- separazione dei dati identificativi già al momento della raccolta *(salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo sproporzionato)*

DATI PERSONALI - La comunicazione in ambito pubblico

In via generale tutti i soggetti pubblici

possono **COMUNICARE** ad altro soggetto pubblico i dati di cui siano titolari

- a) quando ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento
- b) anche in mancanza di una norma espressa quando la comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, decorsi 45 giorni dalla prevista comunicazione al Garante

(v. artt. 19 e 39 del Codice)

(segue)

DATI PERSONALI -La comunicazione in ambito Sistan (d.lgs. 322/1989

I soggetti SISTAN possono **COMUNICARE i dati personali di cui siano venuti in possesso per scopi statistici a:**

1) altri enti e uffici di statistica del Sistan che ne facciano richiesta per fini statistici ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.322/89 e dell'art. 8 del codice deontologico e della Direttiva n. 9 del COMSTAT **(v. slide successive)**

2) terzi estranei al Sistan per fini di ricerca (ai sensi dell'art. 7 del codice deontologico):

- sotto forma di collezioni campionarie di dati individuali, che garantiscano comunque la non identificabilità dell'interessato;
- in appositi laboratori di analisi di microdati (in Istat è attivo ADELE);
- nell'ambito di progetti congiunti, previa stipula di protocolli di ricerca

ATTENZIONE: al di fuori di tali fattispecie vige il più rigoroso segreto statistico

(art. 9 del d.lgs. 322/89)

Il Segreto statistico (art. 9 del d. lgs. n. 322/89)

- Garantisce che dati individuali acquisiti per la produzione statistica ufficiale :
 - non vengano utilizzati per altri fini (amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo) o comunicati a terzi;
 - siano diffusi in forma aggregata in modo che “ragionevolmente” non si possa risalire al soggetto a cui si riferiscono i dati

- Mira a rinsaldare il rapporto di collaborazione e di fiducia con i rispondenti.

Deroghe al segreto statistico

- non rientrano tra i dati coperti dal segreto statistico le informazioni presenti in pubblici registri, elenchi atti o documenti liberamente consultabili (art. 9, c. 4 d. lgs. 322/89)
- possono essere diffuse in forma disaggregata le informazioni espressamente indicate nel Programma statistico nazionale, solo quando ciò risulti indispensabile *per soddisfare particolari esigenze conoscitive (codice deontologico, art. 4, comma 2)*
- a una richiesta di dati individuali nominativi da parte di organi di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, G. di F.) nello svolgimento di attività di indagine è opponibile il segreto statistico da parte degli addetti all'ufficio di statistica superabile solo con ordine dell'Autorità giudiziaria che lo ritenga insussistente ordinando il sequestro dei documenti ai sensi dell'art. 256 c.p.p.,

Valutazione dell'impatto privacy

IN GENERALE L'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' DEVONO ESSERE PRECEDUTI DA UN'ANALISI DELL'IMPATTO CHE ESSI POSSONO PROVOCARE SULLA PRIVACY. IN PARTICOLARE, SE ESISTANO ALTERNATIVE TALI DA CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI OBIETTIVI MINIMIZZANDO L'IMPATTO SULLA PRIVACY DEGLI INTERESSATI.

ALL'INTERNO DEL SISTAN. La tutela dei dati personali è obiettivo primario da affrontare già nel momento in cui si definiscono:

- I progetti statistici da realizzare
- Le fonti da cui raccogliere i dati
- L'organizzazione e le modalità di effettuazione delle singole indagini



La fonte dei dati

Gli uffici di statistica possono raccogliere i dati:

- 1. presso l'interessato** (imprese, istituzioni, famiglie, persone fisiche)
 - direttamente
 - tramite soggetti terzi (pubblici - cd. *organi intermedi di rilevazione* - o privati)

La fonte dei dati

Gli uffici di statistica possono raccogliere i dati:

2. presso terzi che li abbiano già raccolti per proprie finalità istituzionali (archivi amministrativi)

A) per l'attuazione del PSN (art. 6 comma 1, lett. b del 322)

B) nei casi previsti da norme legge o di regolamento

C) se il detentore dei dati è un soggetto pubblico in tutti i casi diversi da A) e B), previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 19 e 39, comma 2, del Codice (*decorsi 45 giorni dalla comunicazione senza che siano stati formulati rilievi, si forma il silenzio - assenso*).

(segue) **La fonte dei dati**

Gli uffici di statistica possono raccogliere i dati:

3. presso altri uffici di statistica del Sistan che li abbiano già raccolti per proprie finalità statistiche secondo i limiti e le modalità fissati:

- nell'art. 8 del Codice deontologico;
- nella Direttiva del COMSTAT n. 9 del 20.4.2004

(segue) **La fonte dei dati. Direttiva del COMSTAT n. 9 del 20.4.2004**

I criteri per l'interscambio dei dati tra uffici di statistica sono diversi a seconda che i dati richiesti servano per l'attuazione del PSN o per soddisfare esigenze conoscitive al di fuori del PSN.

In concreto, l'ente o ufficio di statistica:

- se riceve una richiesta per trattamenti al di fuori del PSN deve valutarne la pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità statistiche dichiarate

- se riceve una richiesta di dati per il PSN deve limitarsi a verificarne la conformità a quanto previsto nel Programma;

(segue) La fonte dei dati - **Direttiva Comstat n. 9/2004**

Ciò in quanto il PSN:

- illustra le finalità perseguite e le garanzie previste a tutela dei diritti dell'interessato;
- indica i dati sensibili, le rilevazioni per le quali essi sono trattati e le modalità del trattamento;
- è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(segue) **La fonte dei dati: Accesso ai dati amministrativi in possesso dell'amministrazione a cui appartiene l'ufficio di statistica**

L' ufficio di statistica può chiederne l'accesso per le proprie finalità statistiche.

Unica eccezione: i dati coperti da segreto in base alla legge o che l'amministrazione ritenga di assoggettare a vincolo di riservatezza (commi 3 e 5 dell'art. 6 del 322)

(segue) **La fonte dei dati:**

Accesso ai sensi dell'art. 8 della legge n. 681/96

In virtù di tale normativa

I'ISTAT

ha accesso a tutti gli archivi di enti pubblici o
soggetti a controllo pubblico

L'organizzazione e le modalita' di effettuazione di un'indagine.

Verificare la conformità alla disciplina della privacy di:

- Circolari, istruzioni ai rilevatori, questionari, ecc.
- Contratti, convenzioni, ecc.

6

L'interessato

- ✓ **Informativa**
- ✓ **Esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice**

L'informativa all'interessato

■ oltre alle informazioni di cui all'art. 13 del Codice i soggetti Sistan avvertono l'interessato: **a)** *che i suoi dati saranno utilizzati anche per altri trattamenti all'interno del Sistan e che saranno comunicati per fini di ricerca – v. artt. 7 e 8 del codice deontologico; b)* *che è in sua facoltà non rispondere ai quesiti riguardanti dati sensibili e giudiziari;*

■ se i dati non sono raccolti presso l'interessato (ma presso terzi), l'informativa, se eccessivamente onerosa, si considera resa se il trattamento è incluso nel **PSN** o è oggetto di pubblicità nelle forme da comunicare ex ante al Garante. Tale modalità semplificata non è applicabile ai dati sensibili e giudiziari (*in tali casi occorre predisporre idonee misure organizzative per informare l'interessato e accertarne la volontà di acconsentire al trattamento statistico dei propri dati*);

■ è inoltre possibile a) differire l'informativa (es: terapia cieca); b) renderla al soggetto che risponde in nome e per conto dell'interessato (familiare, convivente).

L'informativa all'interessato

- PER OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA:

sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro.

(art. 161 Codice)

Le misure per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 7 e seguenti del Codice)

Per l'esercizio di tali diritti

- Non sono previste particolari modalità
- Non è richiesta alcuna motivazione
- L'interessato e' tenuto unicamente a:
 - 1. dimostrare la propria identità personale**

- Il titolare non è tenuto a rilasciare copia degli atti ma a:
 - 1. estrarre dai propri archivi le informazioni analitiche che riguardano l'interessato.**
 - 2. renderle intellegibili.**
 - 3. dare tempestivo riscontro, anche negativo, all'interessato**

Le misure per l'esercizio dei diritti dell'interessato in ambito Sistan

- “L'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici”
- In nessun caso si procede alla variazione dei dati se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e le metodologie statistiche adottate in base a norme internazionali, comunitarie e nazionali (*Art.6 bis del d.lgs.322/89*).

Le misure di sicurezza

Art. 31 d.lgs. n. 196/2003

Obblighi di sicurezza

“I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla **natura dei dati** e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da **ridurre al minimo**, mediante l’adozione di **idonee** e **preventive** misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”

(segue) **Le misure di sicurezza**

Complesso di misure (tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali) idonee a prevenire e ridurre al minimo il rischio di:

- distruzione o perdita dei dati
- accesso non autorizzato o trattamento non consentito

(segue) Le misure di sicurezza

“Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050* del codice civile” (Art. 15 d.lgs. n. 196/2003)

***Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Le misure minime di sicurezza (artt.33- 36 Codice)

- Gli standard per assicurare un livello minimo di protezione, già fissati nel D.P.R. n. 318/99, sono stati adeguati con il disciplinare tecnico allegato al Codice
- La mancata adozione delle misure minime è punita con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Ravvedimento operoso estingue reato (art. 169 del Codice).

(segue) **Le misure minime di sicurezza** (art. 34 del Codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, **nei modi previsti dal disciplinare tecnico** contenuto nell'allegato B), le seguenti **misure minime**:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) **tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza**;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

(segue) Le misure **minime di sicurezza** (Art. 35 del Codice)

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

- individuazione scritta degli incaricati e dell'ambito del trattamento consentito a ciascuno di essi, anche per classi omogenee di incarico (aggiornamento almeno annuale)
- istruzioni scritte agli incaricati per la custodia e la conservazione degli atti e documenti loro affidati in modo da evitare accessi non autorizzati
- conservazione dei documenti contenenti **dati sensibili e giudiziari** in archivi ad accesso controllato e disciplina delle modalità di accesso del personale autorizzato finalizzate alla identificazione degli incaricati

La Politica di sicurezza del Titolare

E' espressa nel Documento programmatico sulla sicurezza

Scaturisce da un'attenta analisi volta a graduare la pericolosità del trattamento:

- il trattamento è automatizzato?;
- gli elaboratori sono accessibili in rete, le reti sono disponibili al pubblico?
- vengono trattati dati comuni o **dati sensibili e giudiziari?**
- il trattamento attiene a **dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale?**

La protezione in particolari fasi del trattamento statistico:

- Raccolta
- Diffusione
- Conservazione

La raccolta dei dati (art. 10 del Codice deontologico)

1. *I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.*
2. *In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:*
 - a) *rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;*
 - b) *fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;*
 - c) *non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;*
 - d) *provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;*
 - e) *assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis della legge.*

La diffusione dei dati.

I dati personali possono essere diffusi solo in forma aggregata in modo che con l'impiego di mezzi ragionevoli non si possa risalire alla persona a cui i dati si riferiscono

Il rischio di identificazione va valutato sulla base dei criteri indicati agli artt. 3 e 4 del codice deontologico

La conservazione dei dati

In generale

I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

(segue)

La conservazione dei dati

In ambito Sistan

I dati personali possono essere conservati anche per ulteriori trattamenti statistici;

In tali casi i **dati identificativi**:

- possono essere conservati solo se ricorrono le circostanze tassativamente indicate all'art. 11 del Codice deontologico
- devono essere **separati** dalle altre informazioni - e ciò indipendentemente dalla natura del supporto, cartaceo o informatico, su cui i dati sono registrati - *a meno che, in base ad atto motivato per iscritto, ciò risulti impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento o richieda l'impiego di mezzi sproporzionati.*

Attenzione: Se il trattamento è inserito nel PSN il documento programmatico deve evidenziare i **motivi** per i quali è indispensabile avvalersi delle richiamate deroghe alla conservazione.

Un problema connesso

La distruzione della modulistica utilizzata nel trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di scarto dei documenti d'archivio